

ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA SULLA
RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 175/2016
AL 31/12/2024

1. INTRODUZIONE

La presente relazione riguarda la revisione ordinaria delle partecipazioni, prevedendo una eventuale loro razionalizzazione così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 del 16/08/2016 che testualmente recita:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I

relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (...)"

2. PERIMETRO OGGETTO DELLA REVISIONE

Come delineato all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le sue disposizioni si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, una società si considera:

- partecipata direttamente, quando la Pubblica Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società medesima (cfr. art. 2, comma 1, lettera f);
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dalla Pubblica Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di della Amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, lettera g).

Come chiarito anche dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, aventi ad oggetto "Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016", sono, pertanto, soggette alle disposizioni del Decreto sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute tramite una società o un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Le partecipazioni societarie del Comune di La Loggia al 31/12/2024 risultano essere le seguenti:

| Ragione sociale | Quota % partecipazione diretta | Partecipazioni indirette | Quota % partecipazione indiretta |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SMAT) | 0,07073% | RISORSE IDRICHE SPA | 0,069251743% |
| | | AIDA AMBIENTE SRL | 0,036072% |
| | | S.I.I. – SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE | 0,014138927% |
| | | GALATEA s.c.a.r.l. | 0,00035365% |
| | | SOCIETA' ACQUE POTABILI SPA (in liquidazione) | 0,033632115% |
| | | NORD OVEST SERVIZI SPA | 0,007073% |
| | | MONDO ACQUA SPA | 0,003479916% |
| | | PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE – ENVIRONMENT PARK TORINO SPA | 0,00239064% |

110/2022/SRCPIE/PRSE ha invitato le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi ai principi indicati nella predetta deliberazione, ivi incluso l'obbligo di inserire detta società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016; in particolare, viene enunciato che la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016 – come peraltro opportunamente chiarito dalla giurisprudenza contabile citata nella deliberazione – impone che, qualora la disposizione del TUSP abbia come destinatari gli enti soci, questi debbano applicare anche alle società “quotate” tutte le norme del TUSP, ivi incluse le disposizioni sull'obbligo di revisione annuale di dette società e delle loro partecipate (c.d. partecipate indirette).

Adeguandosi alla predetta deliberazione, si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute da questo Comune.

3. CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONSEGUENTI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Il TUSP, all'art. 4, prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie, anche minoritarie, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nei limiti di quanto sopra esposto, le Pubbliche Amministrazioni possono, in particolare, detenere esclusivamente partecipazioni, dirette od indirette, per lo svolgimento delle attività di seguito riportate (art. 4 comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente od agli Enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive Europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In deroga a quanto sopra esposto, il Decreto consente, inter alia, nei limiti dal medesimo previsti, l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni:

- in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);
- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);
- in società aventi caratteristiche di spin off o di start up universitari, previste dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quelle con caratteristiche analoghe agli Enti di ricerca (art. 4, comma 8);
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, anche

- fuori dall'ambito della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi in corso o nuovi sia avvenuto od avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica (art. 4, comma 9 bis);
- nelle società elencate nell'allegato A del Decreto, nonché in quelle aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26 comma 2).

Fermo restando quanto sopra esposto in merito alle finalità perseguite per il tramite degli organismi partecipati, il Decreto prevede, inoltre, obblighi di razionalizzazione delle società per le quali le Pubbliche Amministrazioni rilevino anche una sola delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti od abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro, elevato a euro 1.000.000,00 a decorrere dalla rilevazione che sarà basata sui dati relativi al triennio 2017-2019 (cfr. anche art.26, comma 12 quinquies);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 sopra riportato.

Gli esiti della verifica sono analiticamente riportati nelle Schede di dettaglio allegata al sub A), redatte secondo il modello tipo pubblicato dal Dipartimento del Tesoro a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione in scadenza del 31 dicembre 2025.

Dall'analisi effettuata non è emersa la necessità di adottare ulteriori misure di razionalizzazione oltre a quelle già adottate.

4. ANALISI DELLE SINGOLE SOCIETA' OGGETTO DI RICOGNIZIONE E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

=====

5. RELAZIONE SULLE SINGOLE SOCIETA' OGGETTO DI RICOGNIZIONE E DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE INTRAPRESE NEGLI ANNI PRECEDENTI

AIDA AMBIENTE s.r.l.; (quota indiretta del Comune pari a 0,036072% al 31/12/2024)

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico partecipata da SMAT S.p.A. al 51% del capitale sociale. La Società, costituita il 1° agosto 2008 al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese; si occupa della gestione tecnica e operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

L'azione di razionalizzazione è stata intrapresa dalla SMAT S.p.A. al fine di conseguire risparmi di spesa. Gli stessi sono stimabili in euro annui 47.500, derivanti dai compensi di Consiglio di Amministrazione, collegio sindacale, società di revisione e organismo di vigilanza.

La razionalizzazione della società era prevista con la fusione per incorporazione da attuarsi entro il 31/12/2023. Il piano di razionalizzazione previsto ad oggi non è andato a buon fine per motivi esogeni a SMAT S.p.A. che stima di poter concretizzare la razionalizzazione entro il 2026.

Il Piano Industriale 4.0 di SMAT, approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/6/2020, ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT, con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA a SMAT, da far transitare con le tutele previste dall'art. 2112 del c.c. ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 152/06.

La modalità di razionalizzazione scelta è la messa in liquidazione della Società o l'acquisto delle quote detenute dal socio pubblico al 49%, l'incorporazione della Società avendo un socio unico e la successiva radiazione della Società dal Registro delle Imprese

MONDO ACQUA S.p.A. (quota indiretta del Comune 0,003479916% al 31/12/2024)

La società produce, con la partecipazione pari al 4,92% di SMAT S.p.A., un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo sulla base di un ambito territoriale ottimale (ATO 4) definito dalla Regione Piemonte (con le leggi regionali n. 13/97 e 7/2012), ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Mantenimento, allo stato, della partecipazione, che sarà comunque oggetto di misure di razionalizzazione in quanto, essendo stato costituito il gestore unico dell'ATO 4, verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A. nel Gestore d'Ambito (COGESI).

SOCIETÀ ACQUE POTABILI S.p.A.; (quota indiretta del Comune pari a 0,014138927% al 31/12/2024)

La partecipazione in Società Acque Potabili S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021.

L'Assemblea Straordinaria della Società Acque Potabili S.p.A. del 29 aprile 2021 ha deliberato lo scioglimento anticipato volontario della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile con conseguente messa in liquidazione della stessa.

Gli Amministratori, in carica fino al 31 maggio 2021, hanno consegnato ai Liquidatori la seguente documentazione:

- i libri sociali e i documenti della società;
 - Rendiconto al 31 maggio 2021 riportante la situazione dei conti alla data di scioglimento della società al 31/05/2021 ed il rendiconto della gestione della società relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021 come previsto dall'art. 2487-bis c.c. consegnato ai liquidatori in data 16/09/2021.
- Si precisa che i Liquidatori hanno ritenuto di non modificare i criteri di valutazione, nonché i valori storici riportati nel conto della gestione degli amministratori al 31/05/2021, in quanto rappresentavano alla data dell'inizio della liquidazione la migliore approssimazione del valore di realizzo per gli attivi e di liquidazione per i passivi.

Le azioni dei Liquidatori sono volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di SAP S.p.A. in liquidazione del 29 aprile 2022 ha approvato il bilancio relativo al periodo 1/6/2021-31/12/2021 (primo bilancio intermedio di liquidazione), che chiude con un risultato positivo pari a 158 migliaia di euro, e recepisce il risultato negativo relativo al periodo 1/1/2021-31/5/2021, pari a 196 migliaia di euro, risultante dal citato rendiconto consegnato ai liquidatori.

Il termine previsto per la razionalizzazione non è prevedibile in quanto dipendente da contenziosi.